



Comune di Laglio - Provincia di Como

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.07.2013
in vigore dal 11.07.2013

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Principi Generali - Finalità e definizioni
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Caratteristiche Tecniche dell'impianto di videosorveglianza
- Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 - Notificazione
- Articolo 6 - Il Titolare ed il Responsabile del trattamento

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 8 - Uso delle telecamere – Obblighi degli operatori
- Articolo 9 - Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia
- Articolo 10 - Modalità di informazione rese al momento della raccolta e consultazione dei dati
- Articolo 11 - Conservazione e custodia delle registrazioni

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 12 - Diritti dell'interessato
- Articolo 13 - Sistemi integrati di videosorveglianza
- Articolo 14 - Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da enti pubblici e in particolare da enti territoriali

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI NELLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 15 - Sicurezza dei dati - Accesso ai sistemi
- Articolo 16 - Istituti scolastici
- Articolo 17 - Deposito di rifiuti
- Articolo 18 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 19 - Danni cagionati per effetto di dati personali

SEZIONE IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 20 - Tutela
- Articolo 21 – Disposizione generale

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 22 - Provvedimenti attuativi
- Articolo 23 - Norma di rinvio
- Articolo 24 - Modifiche regolamentari
- Articolo 25 - Entrata in vigore

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità e Definizioni.

Premesso che il Comune di Laglio, Provincia di Como, intende riattivare (iniziando a breve le procedure necessarie), un impianto di videosorveglianza già precedentemente predisposto ed utilizzato dall'Unione dei Comuni Lombarda Lario di Ponente (in scioglimento) Corpo di Polizia Locale, con sede in Carate Urlo Via Santa Marta 3/A che a seguito degli atti emanati dal Commissario Liquidatore dell'Unione tale impianto di videosorveglianza a far data dal giorno 28/06/2013 ha cessato il funzionamento e il trattamento dei dati personali;

Che tale sistema di videosorveglianza, era già attivo nel Comune di Laglio, dove l'impianto di telecamere di videosorveglianza era stato messo in funzione per il controllo della sicurezza urbana e l'ordine pubblico dove il trattamento delle immagini registrate veniva svolto dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione;

Tutto ciò premesso

1. Il presente Regolamento, assicura che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato nel Comune di Laglio, Provincia di Como, (nel prosieguo denominata semplicemente "Comune") dal Servizio di Polizia Locale (nel prosieguo denominato semplicemente "Servizio"), si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza e alla identità personale, nonché al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. La raccolta e l'uso delle immagini avviene con l'assoluta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072), relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute.
3. A norma dell'art. 4, comma 1 lettera b del Codice e dell'articolo 2, del suddetto provvedimento a carattere generale, viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale, l'utilizzo di immagini, configurano un trattamento di dati personali.

Nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi di Polizia Locale, la gestione degli impianti di videosorveglianza può essere immessa in un'unica Centrale Operativa di Videosorveglianza integrata dei Comuni facenti parte della convenzione, dove la visione e registrazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali, i server, computer e tutti gli altri sistemi elettronici, possono essere gestiti tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari di trattamento, i quali utilizzeranno le medesime infrastrutture tecnologiche, come meglio citato nel provvedimento del Garante e specificato nei successivi articoli 13 e 14.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) **"Banca di dati"**: il complesso di dati personali, formatosi presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza sita all'interno del Comando di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere ubicate nel territorio comunale, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) **"Trattamento"**: tutte le operazioni o complessi di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la immissione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) **"Dato personale"**: si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, e rilevati con trattamento di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **"Dato anonimo"**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- e) **"Titolare"**: l'Ente – "Comune", nelle sue articolazioni interne cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- f) **"Responsabile"**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- g) **"Incaricati"**: le persone fisiche autorizzate dal Titolare o dal Responsabile, a compiere le operazioni di trattamento;
- h) **"Interessato"**: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- i) **"Comunicazione"**: il dare conoscenza di dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal Responsabile e dagli Incaricati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) **"Diffusione"**: il dare conoscenza generalizzata di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante loro messa a disposizione o consultazione;
- k) **"Blocco"**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) **"Videosorveglianza fissa"**: la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza basato sulla visione e ripresa di immagini e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su supporti fissi (pali, sbracci, edifici pubblici, etc.);
- m) **"Codice"**: il Codice in materia di protezione di dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) **"Garante"**: il Garante per la protezione di dati personali.

Articolo 2 Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento, disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante visione, estrazione ed elaborazione di immagini anche in movimento di soggetti e mezzi di trasporto che transitano nelle aree interessate del territorio urbano del "Comune", archiviate in supporti informatici od analogici, tramite gli impianti di videosorveglianza, collegati e gestiti dalla Centrale Operativa di Videosorveglianza, sita nel Comando di Polizia locale, ubicato all'interno del "Comune" o nella Centrale Operativa del Comando della Gestione Associata di Polizia Locale, dov'è presente il server dell'impianto di videosorveglianza. Al personale del "Servizio" autorizzato e incaricato dal Responsabile ad accedere nella Centrale Operativa di Videosorveglianza è consentita la visione diretta delle immagini, anche in movimento, trasmesse dagli impianti di videosorveglianza, al solo scopo di controllare in tempo reale il materiale funzionamento dei siti di ripresa, oltretutto verificare se in quel momento non stiano accadendo problematiche inerenti la sicurezza urbana del "Comune";

L'eventuale interconnessione all'impianto per la sola visione delle immagini, da parte del personale della Stazione Carabinieri, competente per territorio o di altre Forze di Polizia dello Stato, in altre sedi, onde perseguire gli scopi di propria competenza, previo protocolli di intesa tra l'Amministrazione comunale;

Determina inoltre, le condizioni necessarie affinché l'impianto di videosorveglianza del "Comune" gestito e impiegato dal "Servizio", possa essere tenuto in esercizio.

Gli impianti di videosorveglianza sono installati presso gli edifici pubblici e relative strade, piazze, parcheggi o vie di accesso, con finalità, tra l'altro di garantire la sicurezza dei dati personali e sensibili conservati negli edifici e comunque a protezione degli stessi nei casi in cui ricorrono le circostanze di seguito illustrate, nei rispetto dei principi di cui al precedente articolo Vista la conformazione geografica del territorio del "Comune" e la dislocazione delle aree da controllare a mezzo del sistema di videosorveglianza, dove si renderà necessaria (previa autorizzazione del proprietario) l'installazione degli impianti di videosorveglianza, la stessa, potrà essere posta in essere sugli spigoli o facciate di abitazioni private che siano rasenti la SP 71 o la SS 340, con finalità uguali a quelle evidenziate precedentemente.

La raccolta e l'uso delle immagini avviene con l'assoluta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e nel pieno rispetto delle applicazioni sancite dai provvedimenti dell'Autorità Garante della tutela dei dati personali, ed in particolare secondo i presupposti di :

- a) **Liceità**: perché il trattamento di dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza del "Comune" è aderente alle funzioni strettamente istituzionali dell'Ente;
- b) **Necessità**: perché l'installazione di un sistema di videosorveglianza, comporta l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero una limitazione e comunque di un condizionamento. Pertanto, il sistema di videosorveglianza impiegato dall'Ente, verrà configurato per l'utilizzo al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da evitare l'uso superfluo od eccessivo e ridondante;

c) **Proporzionalità**: perché le caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza saranno commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto, in modo da evitare la rilevazione di aree o attività per le quali non ricorra una effettiva esigenza;

d) **Finalità**: perché gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, 1° comma, lett. b del Codice), come meglio specificati nel successivo articolo 4. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da Organi Giudiziari o di Polizia Giudiziaria) e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quanto esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, del Codice).

Gli impianti privati di videosorveglianza, installati sul territorio comunale, non disciplinati dal presente regolamento, devono essere conformi alle disposizioni del Codice, ad ogni altra normativa vigente, nazionale e comunitaria nonché alle prescrizioni del Garante.

Articolo 3 Caratteristiche Tecniche dell'Impianto di Videosorveglianza.

L'impianto di videosorveglianza, si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia wireless e di telecamere connesse Centrale Operativa di Videosorveglianza, sita presso la sede del "Servizio", ubicata nel Comune di Carate Urlo - Via Santa Marta 3/A. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, (salvo modifiche che potranno verificarsi nel tempo), archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Le contromisure iniziali che saranno adottate, per evitare al minimo i rischi connessi all'utilizzo dell'impianto in oggetto, vengono sotto elencate:

1. Black – Out elettrico - Protezione con sistemi UPS contro le cadute di tensione;
2. Atti vandalici - Utilizzo di custodie e contenitori adatti a resistere agli urti con posizionamento in luoghi difficilmente accessibili;
3. Intrusioni nella rete - Criptazione del segnale con doppia chiave 128 bit e sistemi di password assegnate in automatico da un server e modificate ad intervalli programmati;
4. Degrado del segnale - Scelta di collegamenti ridondanti e una soglia di tolleranza che garantisca un segnale stabile anche in condizioni critiche;
5. Malfunzionamento delle apparecchiature installate - L'impianto sarà preso in carico da una squadra composta da personale specializzato e dotata di mezzi e attrezzature che consentono il ripristino in tempi brevi;
6. Apparati wireless - Tutti gli apparati wireless saranno dotati delle seguenti implementazioni di sicurezza:
 - a) Tutti gli access point saranno configurati inserendo una password di accesso e modificando quella di default;
 - b) Cambio degli indirizzi IP;
 - c) Sarà disabilitato il DHCP fornendo ai client un IP statico;
 - d) Sarà modificato l'SSID di default;
 - e) Sarà abilitato il MAC Filtering o MAC Address Authentication, limitando l'accesso alla WLAN;
 - f) Saranno abilitati il WPA2 a 128 bit e la crittografia AES.

Resta comunque inteso, che in qualsiasi momento, potranno essere implementate le contromisure di cui sopra, al fine di mantenere l'impianto ai massimi livelli di sicurezza.

Articolo 4 Trattamento dei dati personali per le finalità Istituzionali dell'Impianto di Videosorveglianza.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al "Comune" in particolare dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e successive modifiche; dalla Legge del 07.06.1986 n. 65 sull'Ordinamento della Polizia municipale, dalla Legge Regionale 14.04.2003 n. 4 e successive modifiche e integrazioni sul Riordino e Riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e Sicurezza Urbana e successive modifiche e integrazioni; dallo Statuto del "Comune e dai Regolamenti comunali vigenti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza rimane circoscritto e finalizzato a:

- a) Alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento agli obiettivi sensibili quali: Istituti bancari e postali, aree di parcheggio dove alcune di queste risultano ancora momentaneamente poco illuminate, strade, piazze, all'esterno delle sedi e negli ambienti circostanti i parchi e luoghi pubblici, sulle strade principali di

collegamento, dove in questo caso la registrazione delle immagini delle persone e/o veicoli circolanti risulta di fondamentale importanza al fine di poter contrastare ogni illecito penale;

b) L'acquisizione di prove, la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti la sicurezza urbana, l'accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalle leggi;

c) Al controllo e monitoraggio di determinate aree del territorio comunale al fine di avere la conoscenza immediata di quanto vi accade, per svolgere una tempestiva e adeguata azione di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

d) A tutelare il patrimonio del "Comune";

e) A monitorare la circolazione stradale, in aree strategiche, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia locale, svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la rilevazione di dati anonimi utili per l'analisi dei flussi di traffico;

f) Ad attivare uno strumento operativo di Protezione Civile sul territorio comunale;

g) A vigilare nelle aree attrezzate, appositamente predisposte per il conferimento dei rifiuti, che il "Comune" ha individuato o individuerà, al fine di controllare l'utilizzo abusivo del conferimento.

L'attività di videosorveglianza, si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai comuni dalle vigenti normativa statali e regionali.

Il sistema di videosorveglianza, comporterà il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese delle telecamere dislocate nel territorio comunale e che in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interesseranno i soggetti e i veicoli che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 Notificazioni.

Il "Comune", nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche intervenute.

Articolo 6 Il Titolare ed il Responsabile del trattamento.

1) Il "Comune" è il Titolare del trattamento dei dati personali; rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, a tal fine è rappresentato dal Sindaco, al quale compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza;

2) Il Responsabile della Centrale Operativa di Videosorveglianza della Polizia Locale del Comune di Laglio o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Laglio presso il Comando di Polizia Locale è designato quale Responsabile dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco;

3) Al Sindaco, quale rappresentante legale del "Comune" in via esclusiva competono:

a) La definizione delle linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;

b) L'effettuazione delle eventuali notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

c) La nomina con proprio decreto del Responsabile del trattamento dei dati personali e del Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, impartendo le opportune istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

d) Predisporre le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza dei dati personali;

e) Vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

4) Il Responsabile, può nominare uno o più Incaricati del materiale trattamento dei dati personali, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale in servizio. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti per il corretto funzionamento dei sistemi, nel rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.

5) Il Responsabile, deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Regolamento.

6) Il Responsabile, procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 e delle proprie istruzioni.

7) Egli custodisce oltre che alle chiavi della porta di accesso alla Centrale Operativa di Videosorveglianza o il codice segreto di accesso se la porta è collegata ad un sistema elettronico, dove all'interno dello stessa, vi sono le

apparecchiature atte alla visione delle immagini, il computer appositamente dedicato; le chiavi di protezione dei server; dove sono conservate le registrazioni, nonché la parola chiave per l'utilizzo del sistema e le chiavi dell'armadio per la conservazione dei cd o altri supporti informatici utili alla conservazione delle immagini.

8) Copia delle chiavi della porta di accesso alla Centrale Operativa di Videosorveglianza, o altro sistema equipollente, evidenziata al comma 7, sono custodite in busta chiusa e sigillata in apposito armadio di sicurezza/cassaforte stabilito dal Titolare, di concerto con il Responsabile del trattamento, a disposizione del delegato per evenienze improvvise e/o guasti elettrici - telefonici. In caso di accesso al locale della videosorveglianza, il delegato del "Comune", dovrà compilare l'apposito registro, onde far risaltare i motivi dell'accesso ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

9) La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al Responsabile della gestione del trattamento, ed al personale esterno addetto alla manutenzione in concerto con il Responsabile del trattamento.

10) Eventuali accessi a persone diverse da quelle indicate dai commi 4 e 9, devono essere autorizzati per iscritto dal Responsabile, L'autorizzazione ad accedere nel locale adibito a Centrale Operativa di Videosorveglianza, sarà anche evidenziata su apposito registro. Successivamente il Responsabile provvederà immediatamente a cambiare il codice.

11) Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso o per manutenzione degli impianti.

12) Nel locale adibito a Centrale Operativa di Videosorveglianza viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali o dall'incaricato/i al "Servizio", data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

13) Il Responsabile del trattamento dei dati personali e l'Incaricato/i così pure il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza della password.

14) In caso di assenza prolungata (ferie, malattia, etc) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura consegnare all'Incaricato di cui al comma 4, la chiave della cassaforte dov'è custodito il codice di accesso al sistema e l'Incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al ritiro della chiave precedentemente consegnata e a cambiare il codice di accesso al sistema.

15) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - e. Trattati con riferimento all'analisi dei flussi di traffico, di cui al precedente articolo 4 comma e, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, vie, piazze, parchi pubblici e immobili, siti nel territorio urbano in conformità dell'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni dell'impianto di videosorveglianza.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 permettono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero, collegate ad un dispositivo per la trasmissione delle immagini in modalità wireless. Le telecamere utilizzate, sono sostanzialmente di quattro tipologie: Telecamere fisse ad altissima definizione (1280X960 pari a 1,3 megapixel) consentendo di utilizzare inquadrature sufficientemente aperte, dove, se del caso, in un momento successivo analizzando le registrazioni, si potranno effettuare ingrandimenti anche importanti, mantenendo un ottima resa dei

dettagli; Telecamere fisse a 5 megapixel (2560X1920), seguono la tipologia delle telecamere di cui sopra, ma in termine di nitidezza dell'immagine e possibilità di effettuare ingrandimenti è nettamente migliore; Telecamere IR per effettuare la lettura delle targhe dei veicoli in transito. Dette telecamere integrano un illuminatore ad infrarosso a LED con un range operativo superiore ai 50 mt (indispensabile per le riprese notturne) e consente di contrastare i riflessi provocati dalla superficie rifrangente delle targhe; I sistemi di analisi targhe dei veicoli i quali garantiscono la lettura delle targhe dei veicoli, in qualsiasi condizione meteorologica. Detti sistemi, consentono quindi l'identificazione di tutti i veicoli che accedono nell'area geografica di installazione **Il software di analisi targhe permette le seguenti operazioni:** Ricerca di una targa per singola postazione in un intervallo di date e orari. Il risultato riporterà tutti i transiti nel periodo indicato; Ricerca di una targa contemporaneamente su tutte le postazioni in un intervallo di date e orari. Il risultato riporterà tutti i transiti distinguibili per postazione; Ricerca di una targa conoscendo solo alcune cifre; Ricerca visiva con scorrimento rapido dei fotogrammi (utile quando si conosce il modello di veicolo); Gestione di diverse liste di targhe con possibilità di evidenziare il transito di veicoli appartenenti alle liste (veicoli oggetto di furto, veicoli sotto osservazione, veicoli non autorizzati etc); Utilizzo interattivo delle liste con possibilità di generare allarmi in tempo reale quando un veicolo appartenente alla lista transita da una delle postazioni controllo targhe; Diverse tipologie di allarmi (allarme visivo, acustico, sms, chiamata telefonica, e-mail, etc); Possibilità di tracciare i percorsi dei veicoli per ricostruire gli spostamenti; Possibilità di seguire gli spostamenti di un veicolo in tempo reale su mappa a schermo; Funzioni statistiche sui flussi di traffico; Interfaccia grafica particolarmente semplice ed intuitiva.

4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di infrarosso, ognuna con un server locale di rete per l'archiviazione delle immagini (al fine di evitare di perdere i dati registrati in caso di malfunzionamento dell'impianto malfunzionamento della rete Wireless, mancanza di corrente, etc) per un periodo massimo ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. I sistemi di analisi targhe di cui al precedente comma 3, saranno dotati anch'essi per i motivi sopra estesi, con un server di registrazione locale che svolge le funzioni di archiviare i dati raccolti (fotogrammi dei transiti e archivio delle targhe). Anche in questo caso il periodo massimo di conservazione sarà di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. In tutti i casi si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante. Presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza, verrà installato il server di rete delle telecamere, il server di rete per i sistemi di analisi targhe. In questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. A questi server saranno assegnate le funzioni di supervisor generali del sistema e di archiviazione delle registrazioni. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la Centrale Operativa di Videosorveglianza non è presidiata. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 9, sono conservate per un periodo massimo di 7 (sette) giorni solari successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Successivamente ai 7 (sette) giorni solari, le immagini sono cancellate automaticamente dai server. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato. Il Titolare del trattamento dei dati personali, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto articolo 4.

Articolo 8 Uso delle telecamere – Obblighi degli operatori.

Le telecamere verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente Regolamento, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali del "Comune", in conformità ai principi del Codice e di quanto stabilito dal Garante, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072), relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute.

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private;
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere una immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
3. Evitare riprese inutilmente particolareggiate, tali da essere eccessivamente intrusive nella riservatezza delle persone;

4. Mantenere, ove queste sono ubicate in siti per le finalità di controllo generale del territorio, un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo quelle appositamente installate per la sicurezza urbana (banche, poste, immobili comunali etc). Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso, per la conservazione di cui all'articolo 11, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo: Per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati; in caso di comunicazione, anche verbale e/o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate dal Responsabile, da verificarsi nell'immediatezza; nel supporto logistico al operazioni di Polizia o di Protezione Civile con personale sul posto.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato/i o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, il Responsabile o l'Incaricato/i appositamente autorizzato/i, potranno procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse immagini ingrandite o non, su supporti magnetici allo scopo catalogati ed utilizzabili. Alle informazioni raccolte, possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 9 Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti;
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'Incaricato o il Responsabile, procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici;
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria;
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia locale;
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali.

Articolo 10 Modalità di informazione rese al momento della raccolta e consultazione dei dati.

Il "Comune" in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio del "Comune" e nelle strade, piazze, luoghi in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura " Comune di - Area Videosorvegliata - la registrazione è effettuata dal Comando di Polizia Locale a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla tutela del territorio art. 13 D.Lgs 196/2003 e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010" con riproduzione grafica di una telecamera stilizzata nonché in prossimità delle aree sensibili videosorvegliate con l'apposizione di cartelli informativi che garantiscano a tutti una buona evidenza anche in orario notturno, A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima" indicante il Titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Codice nel provvedimento del 2004 circa l'area videosorvegliata e riportato in fac simile nell'allegato n. 1 del citato provvedimento dell' 8 aprile 2010

1. Il "Comune" nella persona del Titolare o del Responsabile, si obbliga ad informare la cittadinanza, attraverso una appropriata operazione divulgativa, che il soggetto ripreso, può esercitare i propri diritti, previsti dalla predetta

legge, rivolgendosi al Responsabile presso il Comando della Polizia Locale, con le modalità indicate dal successivo articolo 12 del presente Regolamento; a comunicare alle persone che, per i diversi motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa, l'avvio del trattamento dei dati personali, dal momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con anticipo di giorni 10 (dieci), mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del "Comune".

2. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Responsabile incaricato alla gestione del trattamento dei dati personali e dal personale incaricato.

3. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali.

4. In ogni caso il Titolare, anche tramite un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informazione adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno accedendo in una zona video sorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasioni di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive, fiere etc).

Articolo 11 Conservazione e custodia delle registrazioni.

1. Le immagini videoregistrate, salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione alle festività o chiusura di uffici o servizi potranno essere conservate per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni successivi all'evento; l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in relazione ad una attività investigativa in corso.

2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate all'Autorità richiedente, solamente in presenza di un provvedimento emanato da questa Autorità che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste e secondo quanto indicato dall'apposita procedura.

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 12 Diritti dell'interessato.

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;

b) Di ottenere a cura del Responsabile senza alcun ritardo e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 (trenta) giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

I. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e finalità su cui si basa il trattamento;

II. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

c) Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) La richiesta può essere rinnovata dallo stesso soggetto salva l'esigenza di giustificati motivi, se non sono trascorsi almeno di 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza.

3) Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice, anche mediante lettera raccomandata o fax o negli altri modi previsti dalla legge e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento.

4) I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5) Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. b - I, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e

comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale della Giunta Comunale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

7) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Articolo 13 Sistemi integrati di videosorveglianza

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

- 1) Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari di trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli Titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso di soggetti privati;
- 2) Collegamento telematico di diversi Titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice, da parte di ogni singolo Titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun Titolare;
- 3) Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le Sale o le Centrali Operative degli organi di Polizia. L'attivazione del predetto collegamento, deve essere reso noto agli interessati. A tal fine il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante il Titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le Forze di Polizia individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3 del Codice e riportato in fac simile nell'allegato n. 2 del citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente articolo 10.

Dette specifiche misure di sicurezza saranno:

a) Adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi frammenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei Responsabili da parte del Titolare, comunque non inferiore a 6 (sei) mesi;

b) Separazione logica delle immagini registrate dai diversi Titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Articolo 14 Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da Enti pubblici e in particolare da Enti territoriali

Anche gli Enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

E' stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità da permettere ad ogni singolo Ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruire il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza dell'Ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il Titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già al punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI E LIMITI NELLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI

Articolo 15 Sicurezza dei dati – Accesso ai sistemi.

1. I dati personali oggetto del trattamento, sono custoditi nella Centrale Operativa di Videosorveglianza sita all'interno del Comando di Polizia Locale, dove sono custoditi i monitor, videoregistratori digitali e i server. In detta Centrale, può accedere oltre al Sindaco o un suo delegato, solo il personale della Polizia Locale debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e incaricato ed autorizzato per iscritto Responsabile individuato o suo delegato. Tale personale viene insignito della qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ed è abilitato ad effettuare le operazioni del trattamento dati.

2. La porta della Centrale Operativa di Videosorveglianza è sistematicamente chiusa a chiave o con sistema elettronico equipollente. Detta Centrale, è ubicata in un locale appositamente predisposto all'interno del Comando di Polizia Locale e non è accessibile al pubblico.

3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile della Centrale Operativa di Videosorveglianza e al delegato di cui al precedente articolo 6 Ognuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. In detta Centrale, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali o dall'Incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare ed evidenziare, il tutto da lui sottoscritto.

4. Sono applicabili integralmente le misure di sicurezza minime previste dall'Ente, in materia di sicurezza informatica così come evidenziate all'art. 3 ed in aggiunta:

a) Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, dovranno essere adottate specifiche cautele, in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

b) Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 bis del codice penale;

c) La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessione wireless.

A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il Titolare o il Responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per la visione delle immagini dai soggetti che possono effettuare a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo di visuale, modificare lo zoom etc). Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati i predetti soggetti, designati, incaricati, delegati o eventualmente Responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano loro, di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di loro competenza.

Vedasi in bozza modelli allegati A-B-C-D opportunamente predisposti.

Articolo 16 Istituti scolastici.

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2 D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

E' vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardanti anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Articolo 17 Deposito rifiuti.

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano efficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, nei punti o piazzole di conferimento opportunamente individuati dal "Comune", la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 L. 24 novembre 1981 n. 689).

Articolo 18 Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il "Comune" deve notificare preventivamente al Garante, la loro destinazione.

I dati personali possono essere :

- a) Distrutti;
- b) Ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2. la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge

Articolo 19 Danni cagionati per effetto di dati personali.

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice, in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072), relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute.

SEZIONE IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 20 Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche intervenute è il Responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal precedente articolo 6.

Articolo 21 Disposizione generale

Copia conforme all'originale del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa di Videosorveglianza a disposizione del Garante per la Protezione dei dati Personali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Provvedimenti attuativi.

Compete alla Giunta del "Comune", attraverso pubbliche delibere, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 23 Norma di rinvio.

Per tutto quanto non risulta essere disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche e integrazioni e dalla Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072), relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modifiche intervenute, nonché ad altra normativa vigente, nazionale e comunitaria, sia speciale che generale.

Articolo 24 Modifiche regolamentari.

1. I contenuti del presente Regolamento, dovranno essere aggiornati nei casi di modificazione della normativa in materia di trattamento di dati personali da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 25 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella stessa data in cui diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la Delibera di approvazione e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Entro quattro mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, sono predisposti tutti gli strumenti operativi per la sua completa attuazione.

Allegati:

- UBICAZIONE TELECAMERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAGLIO.
- BOZZA INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.
- BOZZA MODELLO A - MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLA C. O. DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA.
- BOZZA MODELLO B - MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLA C.O. ALLA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE REGISTRAZIONI, COPIARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E MODIFICARE LO ZOOM DELLE TELECAMERE.
- BOZZA MODELLO C- MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO ALLA C.O. PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE.